



COMUNE DI SANT'OLCESE
(Provincia di Genova)

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI
(T.A.R.S.U.)

Approvato con C.C. n° 22 del 09.08.2005
Modificato ed integrato con C.C. n° 37 del 29.11.2007
Modificato ed integrato con C.C. n° 42 del 27.12.2007
Modificato ed integrato con C.C. n° 5 del 09.02.2009

ARTICOLO 1

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il Comune di Sant'Olcese provvede, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507, e successive modificazioni ed integrazioni, al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni locali e dalle aree coperte e scoperte, a qualsiasi uso adibiti.
2. Il servizio viene svolto con le modalità e nelle località del territorio comunale secondo quanto previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n° 22 e stabilite dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani.

ARTICOLO 2

ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Per il servizio di cui all'art. 1, è istituita dal Comune di Sant'Olcese l'apposita tassa annuale prevista dall'art. 58 del D.Lgs. n° 507/93
2. La tassa sarà applicata con tariffe differenziate secondo le categorie d'uso, come risultano dal prospetto allegato al presente Regolamento (ALLEGATO "A").

ARTICOLO 3

DEFINIZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

1. I rifiuti solidi urbani interni sono:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 21, comma 2 lett. g), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n° 22;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs. n° 22/97.

ARTICOLO 4

PRESUPPOSTI DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito e attivato o comunque reso in via continuativa, come stabilito nel Regolamento di nettezza urbana. La tassa è

dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione e al fabbricato.

ARTICOLO 5

ESCLUSIONI DALLA TASSA

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree inutilizzate purché risultanti in obiettive condizioni di inutilizzabilità (es. abitazioni prive di allacciamenti idrico ed elettrico, fabbricati danneggiati non agili o in ristrutturazione), anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno, indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.
2. Non sono comunque soggetti alla tassa:
 - a) i locali e le aree che per la loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti (es. locali caldaia, centrali termiche, vani ascensore, cabine elettriche e locali riservati ad impianti tecnologici);
 - b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (es. balconi, terrazzi, posti auto scoperti, giardini);
 - c) le parti comuni del condominio (coperte e scoperte) ferma restando l'obbligazione di coloro che occupano in via esclusiva.
3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa, ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere i produttori stessi in base alle norme vigenti.
4. Il soggetto interessato deve provvedere ad allegare alla denuncia idonea documentazione sull'effettivo smaltimento a proprie spese dei relativi rifiuti.

ARTICOLO 6

APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La tassa è dovuta per intero per tutti i locali e per tutte le aree scoperte che insistono nella zona servita o nell'area adiacente alla medesima, come da planimetria allegata, fino ad una distanza di mt. 200, ad eccezione di quelle in esenzione come previsto da apposite disposizioni legislative.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, in tale zona la tassa è dovuta in misura pari al 30% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta supera i mt. 200.
3. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito e attivato, non è svolto nella zona in cui è situato l'immobile o l'area scoperta, o è effettuato in grave violazione alle prescrizioni del Regolamento relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui al comma precedente ed in relazione alla durata dell'interruzione.

ARTICOLO 7

SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale, la tassa è dovuta dal proprietario. In caso di subaffitto la tassa è dovuta dal primo affittuario.
3. L'occupante o il detentore di alloggi in condominio è obbligato direttamente anche per le parti di uso comune suscettibili di rifiuti.
4. Nel caso di centri commerciali integrati o di multiproprietà, il gestore o l'amministratore è responsabile del solo versamento del tributo, fermo restando tutti gli altri obblighi tributari in capo ai titolari dei singoli esercizi o quote di proprietà.

ARTICOLO 8

SUPERFICIE TASSABILE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 340, del D.lgs. 30 dicembre 2004, n° 311, a decorrere dal 1° gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n° 138. Per gli immobili già denunciati, il Comune modifica d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del Territorio. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del Comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n° 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il Comune, della consistenza di riferimento.
2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e/o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata all'effettiva superficie utilizzata.
3. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Tali superfici sono imponibili nella misura denunciata dai singoli su ripartizione interna in base all'uso potenziale.

ARTICOLO 9

LOCALI ED AREE TASSABILI

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.

2. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le seguenti superfici utili:

- a) tutti i vani all'interno delle abitazioni sia principali (camere, sale, cucine, taverne, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.), escluse le scale, come pure quelli delle dipendenze, anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, cantine, fondi, serre, verande chiuse, ecc.);
- b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
- c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto e alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi al mercato, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;
- d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'attesa ed altre, parlatori, dormitori, refettori, lavanderie, ripostigli, dispense, bagni, ecc.);
- f) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, così come individuate per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa di carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti e delle associazioni di patronato, delle Unità sanitarie locali, delle caserme, stazioni, ecc.;
- g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi adibiti ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi;
- h) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita, nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- i) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti ed ai relativi accessi fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavatoi autoveicoli, ecc.), nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- l) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'effettivo esercizio dello sport;
- m) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente scoperta, anche se appartenente al demanio pubblico od al patrimonio indisponibile dello Stato e dagli altri Enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani interni o speciali assimilati.

ARTICOLO 10

LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzate, purché risultino predisposti all'uso.
2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento, o allacciati alle pubbliche utenze.
3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali e nelle aree medesime.

ARTICOLO 11

ESENZIONI

1. Sono esenti dalla tassa:
 - a) gli edifici adibiti al culto e le aree scoperte di relativa pertinenza, con esclusione degli eventuali locali annessi ad uso abitazione dei ministri di culto;
 - b) i locali e le aree scoperte adibiti ad uffici pubblici comunali e/o consortili;
 - c) i locali e le aree delle pubbliche assistenze, adibiti ai fini istituzionali;
 - d) le abitazioni occupate da persone sole o da nuclei familiari, in possesso di un reddito derivante esclusivamente da pensioni sociali o minime rogate dall'INPS, le persone assistite in modo permanente da Comune o in condizioni di accertata indigenza;
 - e) gli stabili destinati esclusivamente ad uso agricolo per il ricovero del bestiame, la custodia dei foraggi e il rimessaggio o la allocazione dei mezzi e strumenti necessari per la conduzione del fondo, quando il soggetto passivo esercita l'attività agricola a titolo principale.
2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione, che una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare l'interessato deve presentare la denuncia di cui all'art. 17.

ARTICOLO 12

RIDUZIONI

1. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura del 15% per le abitazioni con un unico occupante residente, in possesso di reddito derivante da pensione, a condizione che il soggetto passivo non sia proprietario, su tutto il territorio nazionale, di altri beni immobili oltre l'abitazione principale e relative pertinenze.
2. La riduzione è concessa su domanda dell'interessato, redatta su modello predisposto e messo a disposizione dell'Ufficio Tributi, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva

sussistenza di tutte le condizioni suddette. La domanda deve essere presentata entro il 20 gennaio, e resterà valida anche per gli anni successivi, fino a quando persistono le condizioni richieste. In caso di presentazione oltre tale termine l'agevolazione avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il contribuente è tenuto, altresì, a denunciare l'eventuale perdita del diritto alla riduzione, che avrà effetto dal periodo d'imposta successivo.

3. La tariffa ordinaria viene ridotta, su istanza del contribuente, nei seguenti casi:
 - a) Locali ed aree industriali dove viene esercitata attività di stoccaggio: riduzione del 20%;
 - b) Locali destinati ad ambulatori medici, dentistici e veterinari: riduzione del 15%.
4. In caso di nuova apertura, trasferimento di sede, ampliamento e modifiche strutturali dei locali degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L.R. n° 1/2007, la tariffa ordinaria viene ridotta del 20%, per i primi 5 anni di imposizione, qualora il punteggio raggiunto sia pari o superiore a 60. **(Il presente comma è stato aggiunto con C.C. n° 5 del 09.02.2009)**

ARTICOLO 12-bis

BONUS PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Il Comune attua gli obblighi relativi all'organizzazione di adeguati sistemi di raccolta differenziata ai sensi dell'art. 39, comma 1, del D.Lgs. n° 22/97 e s.m. e i.
2. Tutti gli utenti sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati; a questo fine l'Amministrazione Comunale promuove l'introduzione del compostaggio domestico per la riduzione dei rifiuti organici.
3. Durante il periodo di mantenimento della TARSU, ed in assenza di sistemi di pesatura dei rifiuti individuali, il Comune può prevedere l'erogazione di un bonus alle utenze che effettuano regolarmente il compostaggio domestico per i rifiuti organici; tale bonus consiste in una riduzione percentuale sulla tariffa ordinaria della TARSU che la Giunta Comunale stabilisce di anno in anno.
4. La riduzione di cui al punto che precede è riservata a tutti gli utenti iscritti nel ruolo della TARSU.
5. La concessione della riduzione di cui al comma 3, finalizzato all'incentivazione della raccolta differenziata e alla diffusione di una cultura ecoeducata, è condizionata alla presentazione all'Ufficio Tributi di apposita autocertificazione, secondo apposito modello disponibile presso gli Uffici comunali e/o scaricabile dal sito internet del Comune, entro il 31 marzo dell'anno di applicazione, e resterà valida anche per gli anni successivi, fino a quando persistono le condizioni richieste. In caso di presentazione oltre tale termine l'agevolazione avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il contribuente è tenuto, altresì, a denunciare l'eventuale perdita del diritto alla riduzione, che avrà effetto dal periodo d'imposta successivo.
6. Il compostaggio va effettuato su terreno privato.
7. Il compostaggio non può essere effettuato su terrazzi e poggioli.

(Il presente articolo è stato aggiunto con C.C. n° 42 del 27.12.2007)

ARTICOLO 13

GETTITO E COSTO DEL TRIBUTO

1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni né essere inferiore ai limiti stabiliti dal comma 1 dell'art. 61 del D.Lgs. n° 507/93, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per l'individuazione del costo di esercizio si fa riferimento a quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'art. 61 del D.Lgs. n° 507/93, e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 14

COMMISURAZIONE E TARIFFE CLASSI DI CONTRIBUENZA

1. La tassa, ai sensi del comma 1 dell'art. 65 del D.Lgs. n° 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria sono determinate, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa.
3. Le singole categorie sono indicate nell'ALLEGATO A).

ARTICOLO 15

DELIBERAZIONI DI TARIFFA

1. Le tariffe vengono deliberate dalla Giunta comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento, in base alla classificazione e ai criteri di graduazione contenuti nel presente Regolamento, per unità di superficie dei locali e delle aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo.
2. In caso di mancata deliberazione nel suddetto termine si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

ARTICOLO 16

DENUNCE

1. I soggetti che occupano o detengono locali od aree scoperte devono presentare al Comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.

3. L'utente è tenuto a denunciare, sempre entro lo stesso termine del 20 gennaio, ogni variazione relativa a locali ed aree tassabili, alla loro superficie e destinazione nonché ad ogni altra variazione che influisca sull'applicazione e riscossione del tributo.
4. Le denunce, originarie e di variazione, nonché quelle di cessazione, sono redatte su appositi modelli a disposizione degli utenti presso l'Ufficio Tributi del Comune.
5. Le denunce sono sottoscritte da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
6. L'Ufficio Tributi deve rilasciare ricevuta di denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.
7. Per l'applicazione della tariffa corrispondente alla categoria 10 il soggetto passivo deve presentare, entro il termine di cui al comma 1, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il modello predisposto e messo a disposizione dall'Ufficio Tributi. **(Il presente comma è stato aggiunto con C.C. n° 37 del 29.11.2007)**

ARTICOLO 17

DECORRENZA DELLA TASSA

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali o aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
5. Le variazioni, regolarmente denunciate, dovute a trasferimenti di residenza, nell'ambito del territorio comunale, esplicano i loro effetti dall'anno successivo all'avvenuta variazione.

ARTICOLO 18

ACCERTAMENTO DELLA TASSA

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'Ufficio Tributi provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.
2. In caso di omessa denuncia, l'Ufficio Tributi emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal Funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 25 e devono contenere gli elementi di cui all'art. 71, comma 2, del D.Lgs. n° 507/93. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto, né ricevuto dal contribuente, questo deve essere all'allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
4. Al fine del potenziamento dell'azione di accertamento il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile, nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

ARTICOLO 19

RISCOSSIONE

1. Gli importi del tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. n° 507/93 in ruoli ordinari e nominativi da formare e consegnare al Concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato.
2. La riscossione della tassa si effettua mediante ruolo, anche attraverso il sistema degli "avvisi di pagamento" (di cui all'accordo ANCI-Ascotributi del 28.01.2000, come recepito dall'art. 32 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n° 46, come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 27 aprile 2001, n° 193), secondo le modalità stabilite in apposita convenzione stipulata con il Concessionario.

ARTICOLO 20

RIMBORSI

- 1 Nei casi di errore e duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, l'Ufficio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.
2. Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dall'Ufficio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4, del D.Lgs. n° 507/93, da presentar, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla notifica della cartella, o in mancanza, dell'avviso di mora.
3. In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre 2 anni dell'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda.

4. Sulle domande da rimborsare sono corrisposti gli interessi semestrali, calcolati nella misura prevista dalle norme nel tempo vigenti, a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

ARTICOLO 21

SANZIONI

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di € 51,65.
2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal 50% al 100% della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da € 51,65 a € 258,23. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 63, comma 4, del D.Lgs. n° 507/93 ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.
4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano interessi semestrali per ritardata iscrizione a ruolo nella misura prevista dalle norme nel tempo vigenti, a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e fino alla data di consegna dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.

ARTICOLO 22

MEZZI DI CONTROLLO

1. Al fine del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. n° 507/93, l'Ufficio Tributi comunale può:
 - a) invitare i contribuenti ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte;
 - b) utilizzare dati e notizie acquisiti ai fini di altro tributo o servizio pubblico;
 - c) richiedere ad uffici ed Enti pubblici dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti;
 - d) accedere agli immobili soggetti a tassazione ai fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, previa autorizzazione del Sindaco o previo avviso al contribuente;
 - e) richiedere ai proprietari degli immobili soggetti ad accertamenti dati e notizie concernenti i locali, le aree ed i relativi inquilini.

2. Gli agenti di Polizia Municipale, o i dipendenti dell'Ufficio comunale, ovvero il personale di cui all'art. 19, comma 5, muniti di autorizzazione, incaricati della rilevazione della materia imponibile possono accedere, secondo le modalità previste dall'art. 73 del D.Lgs. n° 507/93, agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione d'uso e della misura delle superfici.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri dell'art. 2729 del Codice Civile.

ARTICOLO 23

CONTENZIOSO

1. Per quanto riguarda il contenzioso si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n° 546, e successive modificazioni.

ARTICOLO 24

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Al controllo dell'esattezza e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente Regolamento, è preposto un funzionario responsabile designato dalla Giunta comunale.
2. Al funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del D.Lgs. n° 507/93. Il funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

ARTICOLO 25

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507, e successive modificazioni e successioni, nonché nelle speciali norme legislative vigenti in materia.

ARTICOLO 26

LIMITE TEMPORALE

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 31, comma 7, della L. 23 dicembre 1998, n° 448 e art. 1, comma 7, del D.L. 27 dicembre 2000, n° 392, convertito con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2001, n° 26 il presente Regolamento si applica sino all'anno precedente all'adozione, anche in via sperimentale, della tariffa di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n° 22 e successive modificazioni.

ARTICOLO 27

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.

ARTICOLO 28

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2006.

Categoria	Destinazione
1	Vani principali ed accessori destinati ad uso abitazione e dipendenze, spazi destinati ad attività agricole
2	Pensionati, collegi, colonie, palestre, impianti sportivi, mense aziendali, associazioni, istituzioni culturali, mutualistiche, sportive, politiche, sindacali e benefiche
3	Botteghe e laboratori artigianali, parrucchieri, chioschi, tettoie, pensiline
4	Magazzini, depositi in genere, autorimesse pubbliche e private, stazioni ferroviarie, fabbriche e stabilimenti industriali di ogni genere e tipo, aree coperte a qualunque uso e tipo, autofficine, carrozzerie, elettrauto e simili
5	Negozi di elettrodomestici, articoli casalinghi, mobili in genere, ferramenta, articoli per l'agricoltura, autosaloni, pelletterie, lavanderie, tintorie, abbigliamento, mercerie, calzature, alberghi, pensioni, torrefazione, giornalai, cartolibreria, tabaccheria, fotografia, profumeria, giocattoli, articoli da regalo, istituti di bellezza, boutique, oreficeria e oggetti preziosi, farmacie, altri negozi all'ingrosso, case di riposo, istituti educativi privati
6	Negozi di frutta e verdura, commestibili, pasticcerie, mattatoi, macellerie, latterie, gelaterie, panetterie, alimentari in genere, drogherie, salumerie, rosticcerie, pollerie, pescherie, supermercati, osterie, trattorie, pizzerie, bar, ristoranti, fioristi, spacci e mercati (se esercitati in locali chiusi)
7	Uffici: studi professionali di qualunque specie, uffici commerciali, istituti di credito e di assicurazioni, banche, agenzie d'affari, uffici a uso di servizi pubblici esercitati dall'industria o commercio privati, da aziende nazionalizzate, teatri, cinematografi, altri locali per divertimento o trattenimento
8	Aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita all'aperto, nonché qualsiasi area scoperta a uso privato ove possono prodursi rifiuti, la quale non costituisce accessorio o pertinenza di locali assoggettati alla tassa
9	Scuole pubbliche e private
10	Locali destinati ad uso agricolo utilizzati da soggetti passivi che non esercitano l'attività agricola a titolo principale (La presente categoria è stata aggiunta con C.C. n° 37 del 29.11.2007)

INDICE

ARTICOLO 1	Gestione del servizio
ARTICOLO 2	Istituzione della tassa
ARTICOLO 3	Definizione dei rifiuti solidi urbani interni
ARTICOLO 4	Presupposti della tassa
ARTICOLO 5	Esclusioni dalla tassa
ARTICOLO 6	Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio
ARTICOLO 7	Soggetti passivi
ARTICOLO 8	Superficie tassabile
ARTICOLO 9	Locali ed aree tassabili
ARTICOLO 10	Locali ed aree non utilizzati
ARTICOLO 11	Esenzioni
ARTICOLO 12	Riduzioni
ARTICOLO 12-bis	Bonus per la raccolta differenziata
ARTICOLO 13	Gettito e costo del tributo
ARTICOLO 14	Commisurazione e tariffe – Classi di contribuenza
ARTICOLO 15	Deliberazioni di tariffe
ARTICOLO 16	Denunce
ARTICOLO 17	Decorrenza della tassa
ARTICOLO 18	Accertamento della tassa
ARTICOLO 19	Riscossione
ARTICOLO 20	Rimborsi
ARTICOLO 21	Sanzioni
ARTICOLO 22	Mezzi di controllo
ARTICOLO 23	Contenzioso
ARTICOLO 24	Funzionario responsabile
ARTICOLO 25	Rinvio ad altre disposizioni
ARTICOLO 26	Limite temporale
ARTICOLO 27	Disposizioni finali
ARTICOLO 28	Entrata in vigore
ALLEGATO A)	